

Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-LP002
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO	Emissione: 28/12/24
		Rev. 1 – 28/12/2024
		Pagina 2 di 10

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'uso, la gestione e le modalità di partecipazione del Comune di Mondovì alle spese per la manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico all'interno del territorio comunale.
2. Il Regolamento riconosce alla viabilità minore un ruolo rilevante per il miglioramento della mobilità sul territorio; riconosce alla libera fruizione delle strade una funzione sociale nel garantire lo svolgimento di attività ricreative quali l'escursionismo, il cicloturismo; riconosce al mantenimento della viabilità storica un ruolo di testimone dei valori, della storia e delle tradizioni locali.
3. Il presente Regolamento si ispira all'attuazione dei seguenti principi generali:
 - garantire la fruibilità pubblica del territorio attraverso la classificazione e l'indicazione di percorsi destinati al transito di mezzi motorizzati e percorsi destinati al transito di pedoni e altri mezzi di locomozione non motorizzati;
 - favorire il buono stato e la transitabilità delle strade vicinali di uso pubblico, attraverso la partecipazione del Comune di Mondovì agli interventi di manutenzione a cui la legge chiama i privati;
 - aggiornare costantemente l'elenco e il tracciato delle strade vicinali di uso pubblico secondo il loro attuale stato e funzione, anche in riferimento alle istanze che possono pervenire dai privati.

ART. 2 - DEFINIZIONE E AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Si definiscono "strade vicinali soggette ad uso pubblico" le strade di proprietà privata destinate al transito di una determinata comunità di soggetti o sottoposte ad un diritto di pubblico transito. Elemento fondamentale delle strade vicinali soggette ad uso pubblico è l'idoneità della strada, o di un tratto di essa, a soddisfare esigenze di interesse generale, consistenti nella necessità dell'uso per garantire la circolazione o per raggiungere edifici o località di interesse collettivo.
2. Il presente regolamento si applica alle strade vicinali soggette ad uso pubblico che sono riconosciute tali in quanto comprese nel "*Aggiornamento Elenco Strade Vicinali ad uso pubblico*" allegato al presente regolamento.
L'Aggiornamento Elenco strade vicinali ad uso pubblico è stato redatto a partire dall'elenco approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 130/9 del 29/09/1969, da cui sono state stornate le strade nel frattempo classificate "Comunali" e sono state eliminate quelle non più esistenti in quanto incorporate nell'espansione urbanistica della città o soggette ad eventi naturali che ne hanno gravemente compromesso l'originale tracciato.
3. Le strade che dalle mappe catastali risultino eventualmente denominate "vicinali", ma che non sono inserite nell'elenco di cui al comma 2, sono soggette al regime giuridico delle strade private o strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti in materia di diritto privato, fatta salva la prova contraria.

Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-LP002
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO	Emissione: 28/12/24
		Rev. 1 – 28/12/2024
		Pagina 3 di 10

4. Il Comune di Mondovì si riserva di aggiornare, tramite classamenti e declassamenti, l'elenco delle strade vicinali ad uso pubblico per ogni necessità e/o variazione dello stato di fatto delle vie (flusso di transito, mutazioni urbanistiche ecc..).
5. La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali e della Polizia Locale.

ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il quadro normativo di riferimento per la definizione delle norme del presente Regolamento è costituito dalle seguenti leggi:
 - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, Legge sulle opere pubbliche
 - D.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, “concernente la facoltà agli utenti delle strade vicinati di costituirsi in Consorzio per la manutenzione e la sistemazione o la ricostruzione di esse”
 - Art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, “Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico”, concernente l'obbligatorietà dei Consorzi di manutenzione;
 - D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., “Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 16 dicembre 1992

ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE DI MONDOVI'

1. Le strade vicinali oggetto del presente Regolamento sono le strade di proprietà privata, destinate ed idonee al pubblico transito e sulle quali grava un diritto reale pubblico parziario del quale è titolare il Comune di Mondovì. Il titolare del diritto di uso pubblico delle vie vicinali è il Comune, ma chi lo esercita è la collettività considerata come complesso di singole persone. La proprietà del suolo delle vie vicinali appartiene *iure condomini* ai proprietari dei fondi adiacenti, a cui spetta la manutenzione delle strade.
2. I provvedimenti per la disciplina della circolazione sono emessi dal Comune, attraverso il Comando Polizia Locale, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Con le ordinanze il Comune di Mondovì, nel rispetto delle vigenti norme, può stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade.

ART. 5 - MODIFICA ED AGGIORNAMENTO DEI TRACCIATI DELLE STRADE VICINALI

1. Ad istanza dei privati frontisti, possono essere accordate variazioni dei tracciati delle strade vicinali ad uso pubblico a condizione che la variazione del tracciato, adeguatamente motivata, non sia peggiorativa, rispetto alla situazione esistente, in relazione alla fruizione pubblica della strada.

Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-LP002
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO	Emissione: 28/12/24
		Rev. 1 – 28/12/2024
		Pagina 4 di 10

2. L'avvio del procedimento di modifica del tracciato di una strada vicinale ad uso pubblico deve essere sempre preceduto dall'effettiva realizzazione, previa autorizzazioni edilizie ed ambientali da parte di tutti gli uffici competenti, del nuovo tracciato da classificare.
3. Ogni eventuale successiva contestazione di irregolarità nell'esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo tratto di strada fa decadere a tutti gli effetti l'atto di modifica del tracciato con conseguente obbligo al ripristino dello stato precedente dei luoghi e rimozione delle opere realizzate.
4. Le prescrizioni del comma 2 non si applicano nei casi in cui la richiesta di modifica del tracciato si configuri come aggiornamento conseguente ad una situazione di fatto variata da almeno 20 (venti) anni, dimostrata da adeguata documentazione quale la Cartografia C.T.R. Regione Piemonte o da foto aeree con data certa.
5. La variazione del tracciato che non comporti modifiche rilevanti quale il totale spostamento della sede stradale su altro sedime, può essere assentita con la sola autorizzazione edilizia, fatte comunque salve le prescrizioni del comma 1.
6. Per le istanze di cui al presente articolo si segue la seguente procedura:
 - a. Richiesta scritta del proprietario o dei proprietari dei terreni interessati dal nuovo e dal vecchio tracciato con allegati i seguenti documenti:
 - Planimetria catastale del tratto oggetto della modifica con evidenziazione del vecchio e del nuovo tracciato;
 - Visure catastali relative alle particelle contermini al tratto oggetto della richiesta;
 - Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato alla professione contenente le motivazioni della richiesta del trasferimento e documentazione fotografica;
 - Dichiarazione con la quale il /i richiedente/i si obbligano, in caso di accoglimento della richiesta, ad effettuare a proprie spese la realizzazione dei lavori e il frazionamento della nuova sede stradale;
 - Dichiarazione che è stata verificata la insussistenza e/o la presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;
 - b. Esame dei competenti uffici Comunali (Gestione del Territorio, Lavori Pubblici, Polizia Locale) che verrà espletata tramite la Conferenza Interna dei Servizi, relativamente a:
 - Verifica della vigente classificazione della strada e delle sue funzioni;
 - Dichiarazione di idoneità;
 - c. Deliberazione del Consiglio Comunale con accettazione o diniego della richiesta di modifica del tracciato con relativa motivazione e pubblicazione degli atti secondo le vigenti disposizioni relative al procedimento amministrativo.

ART. 6 - MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico è a carico dei frontisti e di quanti ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà anche non direttamente adiacenti alla strada, salvo che, in base ad accordi privati o per consuetudine, tale carico non ricada sopra altri utenti o persone.
2. Il Comune di Mondovì, compatibilmente con le risorse stanziare a bilancio per l'anno corrente, contribuisce, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgt. n. 1446/1918, ai costi dei privati in

Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-LP002
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO	Emissione: 28/12/24
		Rev. 1 – 28/12/2024
		Pagina 5 di 10

misura variabile da un quinto (1/5) alla metà (1/2), delle spese sostenute nelle modalità stabilite dai successivi articoli 10 e 14 del presente Regolamento.

ART. 7 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Gli interventi di manutenzione ordinaria contribuiscono al mantenimento in buono stato delle strade vicinali, senza variarne le caratteristiche strutturali.

A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di interventi di manutenzione ordinaria ammessi al contributo del Comune di Mondovì:

- Riprese di asfalti esistenti;
- Ripristino ed esecuzione di fossette stradali (cunette) e caditoie;
- Ripristino e consolidamento della massicciata stradale;
- Ricarico di ghiaia e materiale inerte stabilizzato;
- Fresatura dell'inerte esistente per livellamento del piano stradale;
- Taglio e/o trinciatura della vegetazione su cigli e scarpate.

ART. 8 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono finalizzati al mantenimento della funzionalità della strada compromessa a seguito di eventi calamitosi o ritenuti comunque necessari per miglioramenti strutturali.

A titolo esemplificativo si elencano alcune tipologie di interventi di manutenzione straordinaria ammessi al contributo del Comune di Mondovì:

- Ripristino della viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
- Ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento;
- Ripristino di muri a valle o a monte delle strade, ripristino di cigli e scarpate;
- Ripristino o sostituzione di barriere esistenti;
- Asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche;
- Modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche plano altimetriche della strada.

ART. 9 - COSTITUZIONE DEI CONSORZI

1. Gli utenti delle strade vicinali di uso pubblico si costituiscono in Consorzio, al fine di provvedere alla manutenzione o ricostruzione delle strade. Come previsto dall'art. 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 1446, la costituzione dei Consorzi è obbligatoria.
2. La domanda di costituzione del Consorzio viene presentata al Sindaco da un numero di utenti firmatari che rappresenti o assuma a proprio carico per tutta la durata del Consorzio almeno un terzo (1/3) delle quote di ripartizione delle spese.
3. Alla domanda deve essere allegata:
 - a. la cartografia catastale del tratto di strada interessato,

Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-LP002
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO	Emissione: 28/12/24
		Rev. 1 – 28/12/2024
		Pagina 6 di 10

- b. il catasto consortile dettagliato corredato dei dati censuari,
 - c. l'elenco nominativo degli utenti,
 - d. il Piano di ripartizione delle spese in quote millesimali
 - e. lo Statuto Consortile firmato da tutti gli utenti che partecipano alle spese.
4. Lo Statuto Consortile non potrà essere, anche solo parzialmente o marginalmente, in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento
5. La Giunta Comunale approva o non approva lo Statuto Consortile e, in caso di approvazione, formula la proposta per la costituzione del Consorzio. Il Consiglio Comunale, tenuto presente le proposte della Giunta, approva o non approva la costituzione del Consorzio, lo Statuto Consortile, l'elenco degli utenti ed il piano di ripartizione della spesa
6. Il Comune di Mondovì promuove la costituzione dei consorzi. In caso di costituzione per iniziativa del Comune, la documentazione di cui al precedente comma 3 è predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale. Si segue la procedura prevista al comma 5.
7. Il Comune è rappresentato nei Consorzi secondo quanto previsto dallo Statuto Consortile.
8. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al D.Lgs. 1 settembre 1918, n. 1446, concernente la costituzione di Consorzi fra gli utenti delle strade Vicinali.

ART. 10 - CONTRIBUTI DEL COMUNE PER I CONSORZI

1. Il Contributo del Comune di Mondovì è sempre facoltativo e, compatibilmente con le risorse a disposizione, viene concesso come quota percentuale spettante nei confronti dei Consorzi di manutenzione.
2. Il Comune di Mondovì, in sede di bilancio di previsione, determina annualmente le risorse necessarie per la partecipazione alle spese di manutenzione delle strade consorziate, in ragione della percentuale di competenza per ogni strada come previsto nello Statuto consortile.
3. I lavori di manutenzione ordinaria di ogni strada saranno approvati dagli organi del Consorzio e trasmessi al Comune di Mondovì entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base di una perizia tecnica dell'organo tecnico del Consorzio.
4. Per i lavori di manutenzione straordinaria, oltre alle procedure per le autorizzazioni urbanistiche ed ambientali ove necessarie, i Consorzi devono presentare domanda a firma del Presidente che dovrà contenere:
 - a) progetto dei lavori, perizia tecnica e computo metrico
 - b) preventivo della ditta esecutrice dei lavori;
 - c) atto di approvazione del progetto e del preventivo da parte degli organi del Consorzio;
 - d) dichiarazione della ditta esecutrice che si impegna ad eseguire i lavori a regola d'arte eseguendo quanto stabilito dal progetto approvato.
5. Per la compartecipazione ad interventi di manutenzione straordinaria, la percentuale a carico del Comune, fermi restando i limiti di legge, può anche essere diversa da quella stabilita per gli interventi di manutenzione ordinaria, anche in riferimento ai limiti dati dal D.Lgs. 36/2023 relativi agli affidamenti diretti di opere pubbliche.

Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-LP002
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO	Emissione: 28/12/24
		Rev. 1 – 28/12/2024
		Pagina 7 di 10

6. Tutti i lavori effettuati dai Consorzi devono essere eseguiti in conformità alle norme vigenti; è facoltà del Comune eseguire delle verifiche in corso d'opera. Il rispetto del presente comma è vincolante ai fini dell'effettiva erogazione del contributo Comunale.
7. Per tutti i tipi di intervento, sia manutenzione ordinaria che manutenzione straordinaria, l'erogazione del contributo avverrà a seguito della presentazione delle fatture o altri documenti contabili attestanti l'esecuzione dei lavori e, ove necessario, a seguito di collaudo strutturale.
8. Il contributo del Comune, una volta concesso, non è suscettibile di variazioni in aumento per eventuali maggiori spese verificatesi rispetto alla perizia iniziale.
9. Il contributo del Comune potrà essere erogato anche come fornitura di materiali.

ART. 11 - ALTRE FORME DI CONTRIBUTO PER I CONSORZI

1. Il Consorzio potrà richiedere contributi straordinari a singoli cittadini, associazioni, gruppi costituiti che, sebbene non appartenenti al Consorzio, siano interessati al buono stato di manutenzione della strada in ragione di un uso abituale e frequente della stessa.
2. In applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 1 settembre 1918, n. 1446, ogni uso delle strade, anche temporaneo, da cui derivi un consumo notevole ed eccezionale della sede stradale e delle pertinenze, costituirà obbligo per chiunque, anche se estraneo al Consorzio, a concorrere alla manutenzione in ragione della maggiore spesa che lo speciale uso rende necessaria, nelle forme stabilite dallo statuto consortile e dal presente regolamento.

ART. 12 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LE STRADE VICINALI CONSORZIATE

1. La domanda di Occupazione di Suolo Pubblico da parte di fornitori di servizi (Luce, Gas, Telecomunicazioni, Acquedotti, Fognature ecc..) dovrà essere presentata al Comune di Mondovì, il quale, dopo averne dato comunicazione al Consorzio, rilascerà le autorizzazioni salvo diritti di terzi. Il dovuto canone sarà versato al Comune di Mondovì secondo le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del "Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria", che all'attualità è quello adottato con verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2021 e sue successive modifiche o integrazioni.
2. Salvo casi specifici che compromettano l'utilizzo permanente o temporaneo della strada da valutare caso per caso, il Consorzio non potrà opporsi all'Occupazione Suolo Pubblico da parte di fornitori di servizi per la comunità.
3. In caso di richieste di Occupazione Suolo Pubblico di strade vicinali consorziate da parte di privati per manufatti di utilizzo privato, il Comune di Mondovì rilascerà le autorizzazioni solo a seguito di approvazione del Consorzio.

Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-LP002
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO	Emissione: 28/12/24
		Rev. 1 – 28/12/2024
		Pagina 8 di 10

ART. 13 - OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER LE STRADE VICINALI NON ANCORA CONSORZIATE

Per le domande di Occupazione Suolo Pubblico di strade vicinali non ancora consorziate, il Comune rilascerà le autorizzazioni salvo diritti di terzi senza consultare gli utenti, residenti e frontisti della strada.

ART. 14 - CONTRIBUTI DEL COMUNE PER LE STRADE NON CONSORZIATE

1. Nelle more della costituzione dei Consorzi, compatibilmente con le risorse disponibili, sono ammissibili a finanziamento del Comune di Mondovì in forma di fornitura di materiali i lavori di manutenzione ordinaria, come definiti dall'art. 7 del presente Regolamento, anche per le strade di uso pubblico non ancora consorziate.
2. Il contributo del Comune è facoltativo, potrà essere elargito su richiesta anche di un solo utente o frontista della strada vicinale. Le richieste di contributo dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno solare. La domanda di contributo dovrà essere presentata a firma di uno o più utenti e/o proprietari frontisti, accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione firmata in cui si espliciti quale tipo di intervento verrà realizzato, la quantità di materiale necessario, di cui il Comune potrà fornirne non oltre il 50%, e che il materiale fornito dal Comune verrà utilizzato esclusivamente per la manutenzione ordinaria della strada vicinale.
3. Al termine dei lavori di manutenzione ordinaria, il richiedente dovrà obbligatoriamente consegnare al Comune di Mondovì copia di adeguata documentazione (fatture quietanzate, scontrini fiscali, ricevute fiscali quietanzate o altri documenti che indicano la quantità e la descrizione di quanto acquistato ecc..) che comprovi l'acquisto del materiale necessario per terminare gli interventi per la quota non fornita dal Comune.
4. La mancanza di tale adempimento sarà causa di esclusione in caso di ulteriori e successive richieste di contributo.
5. Il caso di più richieste e con risorse non sufficienti per il rilascio del contributo per tutti i richiedenti, verrà redatta una graduatoria secondo i seguenti criteri:
 - a) Rilevanza della strada rispetto alla trama viaria esistente, secondo questa casistica:
 - Strada che collega due strade comunali, provinciali o statali.... Punti da 80 a 100;
 - Strada che collega una strada comunale con una vicinale Punti da 50 a 79;
 - Strada a fondo cieco, con presenza di più di 20 residenti..... Punti da 20 a 49;
 - Strada a fondo cieco, con presenza di più di 5 residenti.....Punti da 5 a 19;
 - b) Utilità dell'intervento in considerazione del livello di degrado delle strade, del relativo impatto sulla viabilità:
 - Alta..... Punti tra 80 e 100
 - Media.....Punti tra 50 e 79
 - Bassa.....Punti tra 10 e 49

Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-LP002
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO	Emissione: 28/12/24
		Rev. 1 – 28/12/2024
		Pagina 9 di 10

- c) Tipo di intervento:
- Miglioramento delle caratteristiche funzionali..... Punti 50;
 - Mantenimento delle caratteristiche funzionali Punti 20;
6. La graduatoria verrà redatta ed approvata dal Dipartimento Lavori Pubblici che provvederà, terminati gli iter burocratici per l'acquisto dei materiali, a consegnarli ai richiedenti.
7. La quota complessiva di materiali forniti non potrà superare il 50% del fabbisogno totale per l'esecuzione degli interventi richiesti.

ART. 15 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Nelle strade vicinali disciplinate dal presente regolamento il Comune, in relazione alle caratteristiche della strada, potrà vietare la circolazione per limitati periodi e a determinate categorie di utenti, qualora si ritenga che l'eccessivo traffico e sosta dei veicoli possa compromettere il regolare svolgimento della circolazione e l'incolumità pubblica. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.lgs 285/1992 e s.m.i. e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
2. Nelle strade vicinali disciplinate dal presente regolamento, il Comune, in relazione alle caratteristiche della strada, potrà inoltre vietare la circolazione di determinati tipi di veicoli qualora, ritenga che il loro transito eccessivo e non regolamentato possa causare deterioramento della sede stradale stessa con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.
3. Sulle strade oggetto dei provvedimenti di cui al comma 1, è sempre consentito l'accesso dei proprietari o locatori dei fondi e delle abitazioni serviti dalla strada, degli addetti alla circolazione dei fondi per lavori agricoli o tagli boschivi, dei mezzi di soccorso, antincendio, di vigilanza ed in servizio in dotazione agli organi ed amministrazioni statali, provinciali e comunali e agli enti preposti a servizi di pubblica utilità.
4. In caso di richieste di transito di automezzi pesanti, aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 75 q.li (7,5 t.), l'autorizzazione al transito dovrà essere richiesta al Comune di Mondovì che provvederà al rilascio dell'autorizzazione previo assenso del Consorzio che avrà facoltà di imporre le proprie disposizioni e, per validi motivi, negare l'autorizzazione. Per le strade non ancora consorziate, il Comune potrà rilasciare o meno l'autorizzazione, senza consultare gli utenti, residenti e frontisti della strada.
5. A discrezione delle parti concedenti, potranno essere richieste garanzie e/o cauzioni con la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente cagionati a causa del passaggio degli automezzi pesanti.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Comune di Mondovì	REGOLAMENTO	No. R-LP002
	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO	Emissione: 28/12/24
		Rev. 1 – 28/12/2024
		Pagina 10 di 10

2. Il presente Regolamento sostituisce e abroga ogni precedente disposizione.